



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 1.599,75	
di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi
	€ 1.488,75	per spese legali
	€ 111,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 6 sentenze emesse dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 1 sentenza nella quale i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2012, a fronte di 167754 sanzioni emesse sono stati presentati 407 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,24%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 64 ovvero il 15,72% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/09/2013

IL DIRIGENTE

Comandante la Polizia Municipale

(timbro e firma) LUZZI

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 583/2013 del 11/06/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Lazzeretti Francesco nato a Pisa il 28/09/1959

Codice fiscale: LZZFNC 59P28G702X p.iva -

Residenza/sede legale: via della Sofina n. 2/a Pisa

Importo complessivo del debito: € 56,03

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 19,03	per spese legali
	€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 757/2013 del 18/07/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Venturini Marco nato a Pisa il 06/05/1956

Codice fiscale: VNTMRC56E06G702N p.iva -

Residenza/sede legale: P.zza Sant'Antonio n. 4 Pisa

Importo complessivo del debito: € 287,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 250,00	per spese legali
	€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 609 del 18/06/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Del Greco Alessandra nata a Lucca il 09/05/1965

Codice fiscale: DLGLSN65E49E715C p.iva -

Residenza/sede legale: via di Isola n. 300 Lucca frazione Tempagnano-Lunata

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 698 del 05/03/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Avv. Edoardo Anelli nato a Latina il 20/02/1942

Codice fiscale: p.iva 01355040500 -

Residenza/sede legale: lungarno Galilei n. 15 Pisa

Importo complessivo del debito: € 869,72

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 869,72	per spese legali
	€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 769/2013 del 30/07/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Ricoveri Davide nato a Pisa il 04/10/1962

Codice fiscale: RCVDVD62R04G702U p.iva -

Residenza/sede legale: via degli Stassi n. 11 San Giuliano Terme

Importo complessivo del debito: € 100,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 100,00 per spese legali
€ _____ altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 768/2013 del 22/06/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Croci Chiara nata a Pisa il 30 luglio 1983

Codice fiscale: CRCCHR83L70G702V p.iva -

Residenza/sede legale: via vecchia Fiorentina n. 107 Cascina

Importo complessivo del debito: € 100,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 100,00 per spese legali
€ _____ altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 627/2013 del 19/06/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Dei s.n.c. di Dei Andrea e C.

Codice fiscale: p.iva 01660700509 -

Residenza/sede legale: Borgo Stretto n. 56 Pisa

Importo complessivo del debito: € 150,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 150,00 per spese legali
€ _____ altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Bortoluzzi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Sent. N.° 583/13
del 11/6/2013
N.° 2309/12, RG
Rep. N.°

Cron. n.° 3158/13
Pubb. l. n. 06.13

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2309/2012 del Ruolo Generale Contenzioso promosso

da

Francesco Lazzeretti, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Cappelletto ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pisa, via S.

Lorenzo n.15,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Fatto e diritto

Francesco lazzeretti proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia

Municipale di Pisa n.44200754T/2012, emesso in riferimento all'art.157/5-8

cds, risultando addebitata la sosta dell'autovettura Smart tg EB929BP fuori

dagli stalli indicati dalla segnaletica, in modo da recare intralcio al flusso ed al

deflusso dalle aree di parcheggio, in data 3/5/2012, in Pisa, via Giuseppe di

Vittorio snc.

Fatto non contestato immediatamente.

Il ricorrente eccepiva l'assenza di aree libere si sosta nelle immediate vicinanze e l'insussistenza di qualsiasi ostacolo al flusso ed al deflusso dalle aree di parcheggio.

Il Comune di Pisa depositava memoria a sostegno della legittimità del verbale impugnato.

All'udienza del giorno 11/6/2013 il giudice pronunciava la sentenza mediante la lettura del dispositivo.

La violazione non è stata contestata immediatamente.

L'art. 7 comma 8 cds prevede che nelle aree a sosta regolamentata o nelle immediate di esse siano presenti zona di sosta libera, salve le ipotesi ivi espressamente indicate (aree pedonali, ztl e zone di rilevanza urbanistica).

Il Comune di Pisa non ha fornito prova né dell'esistenza delle predette aree libere, né del fatto che la via Giuseppe di Vittorio sia all'interno delle citate zone di deroga al precetto di cui all'art.7 comma 8 cds.

Il ricorso pertanto, merita accoglimento.

Resa assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali in favore
della ricorrente, che liquida nella somma di Euro 52,00, di cui Euro 37,00 per
esborsi, oltre iva e cpa.

Pisa, li 11/6/2013



Il giudice
avv. Armando Scotto

Comune di Pisa
Rilasciato: 2 1 e
Piennessi: 15.7.13
Applicate n. 2 marche auto
e marche per diritti L. 2
Pisa, 11/6/2013



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 583/13 DEL 11/6/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

CONDANNA SPESE PROCESSUALI € 52,00, DI CUI € 37,00
PER ESBORSI, OLTRE IVA E CPA, SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFICO

PISA 6/8/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16: AN-OPeople Fil

~~AN-OP~~

Avv. Nicolò Bucca
STUDIO LEGALE
Lungarno Mediceo, 30 - PISA
Tel. 050 970434 Fax 050 9711622

Sent. n. 454/2013

del 18 luglio 2013

R.G. n. 1098/13

Cronologico n. 4293/13

Sentenza dep. W. S. 8/13

Comune di Pisa



Ufficio Relazioni Pubbliche
Nr. 0041701 Data 27/08/2013
Tit. 0000 Arrivo



In 31/8/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ex art. 45, comma 17 della legge n. 69/09

nella causa iscritta al ruolo numero 1098 dell'anno 2013, con ricorso depositato in data 22.04.2013

Promossa da

Venturini Marco

elettivamente domiciliato a Pisa, in Lungarno Mediceo n. 30, presso e nello studio dell'Avv. Nicolò Bucca che lo rappresenta ed assiste per mandato in calce al ricorso

-- ricorrente --

Contro

Comune di Pisa

in persona del Sindaco pro tempore, come tale elettivamente domiciliato nel proprio Ufficio

in giudizio da: nessuno è comparso

-- resistente --

avente per oggetto: Opposizione ex artt. 22 e 22/bis della legge n. 689/81 a verbale di accertamento di violazione n. 22925C/2012/V Pr. 3551/12;

discussa alle udienze del 29 maggio e 18 luglio del corrente anno sulle seguenti

[Handwritten signature]

GIUDICE DI

conclusioni

ricorrente: come rappresentato, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti e deposita, a maggior conferma della fondatezza del ricorso, copia dell'accertamento di violazione notificato da S.E.Pi, in data 8.07.2013, afferente la stessa violazione ascritta con il verbale oggetto del presente contenzioso. Chiede la condanna del Comune al pagamento delle spese come da notula che deposita.

resistente : nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 22.04.2013, l'interessato, come rappresentato, ricorreva avverso il verbale di accertamento, in epigrafe indicato, elevato dal Comando Polizia Municipale di Pisa, con il quale era contestata la violazione dell'art. 21, com. 1 e 4 del c.d.s., perché in data 27.12.2012, alle ore 16,00, sul marciapiede del Viale Gramsci, nel tratto compreso tra i civici 15 e 23, in qualità di capocantiere della ditta Tahiri, occupava mq. 77,50 (15,50X5) esponendo l'autorizzazione per occupazione suolo pubblico n. 12275/12, del 1.10.12, per mq. 40,00 dal 1.10.12 al 30.10.12, dunque con autorizzazione scaduta e non corrispondente ai mq. occupati.

La violazione comportava il pagamento della sanzione di euro 811,00, comprensivi di spese postali.

Assumeva l'opponente, dopo aver lamentato errori di trascrizione da parte dei verbalizzanti, l'illegittimità dell'atto in quanto, pur essendo amministratore del Condominio Viale Gramsci n. 19, non era personalmente legittimato, se non nella specifica veste, ad essere sanzionato per presunta occupazione di suolo pubblico, inerente a lavori di manutenzione effettuati in favore del Condominio stesso. Peraltro, il Sig. Tahiri era persona a lui del tutto sconosciuta.

Contestava, altresì, nel merito la supposta violazione atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel verbale, la concessione non fosse, al momento della rilevata infrazione, scaduta essendo stata rinnovata il 10.12.12, per giorni venti.

Concludeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento del verbale, il tutto

con vittoria di spese e competenze.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di rito.

Si costituiva il Comune di Pisa, confermando la legittimità del proprio operato ed allegando memoria a firma del Dr. Matteo Mancini.

Integratosi così il contraddittorio, all'udienza del 29 maggio c.a., assente il rappresentante della pubblica amministrazione, accolta la richiesta di sospensione in presenza dei presupposti di legge, il difensore dell'opponente depositava foglio di deduzioni con il quale, insistendo nelle doglianze mosse con l'atto introduttivo, erano contestate tutte le argomentazioni svolte dal resistente ufficio; il giudice, pertanto, rinviava per la discussione al giorno 10.07.2013 e poi, stante la richiesta per impedimento del difensore del ricorrente, al 18.07.2013.

All'odierna data, sempre assente il rappresentante del Comune, il difensore dell'opponente ha concluso come in epigrafe riportato e la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 321 c.p.c., con immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

In via preliminare ed assorbente ogni altra questione, va detto che l'eccezione di carenza di legittimazione, assunta dal ricorrente, si appalesi pienamente fondata.

Infatti, come è dato evincere dalla documentazione allegata al gravame, la concessione per l'occupazione temporanea è stata richiesta dal Sig. Venturini Marco, in qualità di amministratore del Condominio Viale Gramsci 19, e poi concessa a detto titolo, per cui ogni addebito, circa la regolarità degli interventi, doveva essere mosso nei riguardi del Condominio e non anche a titolo personale nei confronti dello stesso.

Così, diversamente e legittimamente, è avvenuto con l'accertamento n. 70 del 3.06.2013, notificato da

S.E.Pi. spa, depositato in udienza dal difensore dell'opponente, sempre afferente la stessa violazione, come è dato evincere dallo specifico richiamo al verbale di cui in questa sede si discute e riportato nella parte motiva del detto accertamento n. 70/13.

Pertanto, va sottolineato che parte ricorrente comprova (vedasi concessione n. 13360 del 10.12.2012), di aver chiesto il rinnovo dell'autorizzazione di suolo pubblico n. 12737/12 per il periodo 10.12.12 - 29.12.12, per cui, contrariamente a quanto riportato nel verbale n. 22925C/12, oggetto di causa, la concessione non era scaduta pur se ritenuta irregolare.

Il ricorso va, quindi, accolto con condanna del Comune alla refusione delle spese legali, in favore dell'opponente, che si quantificano in complessivi € 287,00, di cui € 250,00 per compenso avvocato e € 37,00 per spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese legali che liquida in € 287,00, di cui € 250,00 per onorario e € 37,00 per spese.

Così deciso in Pisa lì, 18 luglio 2013


Il Giudice di Pace

(Dr Alberto Del Monaco)



IL CANCELLIERE
Rosanna Diaperai

aut. N. 2. Succo
Mas. n. 2. 8/8/13
Richiest. il 8/8/13
applicato n. 2. marche 10/13
a. 10/13 per diritti



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 757/13 DEL 18/7/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

I) IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO L'OBLIGATO IN SOLIDO PRESENTANDOSI IN GIUDIZIO E
QUALIFICANDOSI COME AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO SANZIONATO
HA SANATO LA M'INESATTA QUALIFICA INDICATA IN NOTIFICA.

II) EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

CONDANNA SPESE LEGALI PARI A: € 287,00 DI CUI € 250,00
PER ONORARI E € 37,00 PER SPESE IN QUANTO IL
SOGGETTO OBLIGATO IN SOLIDO NON È STATO QUALIFICATO
CORRETTAMENTE

PISA 17/9/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1070/2013 del Ruolo Generale Contenzioso promosso

da

Del Greco Alessandra, residente in Lucca, Frazione Tempagnano – Lunata, via
di Isola n.300,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Fatto e diritto

Del Greco Alessandra proponeva opposizione avverso i verbali della Polizia

Municipale di Pisa n.1753126/2013, 1753222/2013, 17533/2010,

1753615/2010, 1753711/2013 e 1753800/2013, emessi in riferimento

all'art.7/1f-14 cds, risultando addebitato il transito non autorizzato del veicolo

tg DV563YG all'interno della ZTL.

SENT. N° 609/13
DEL 18.6.2013
N. R. 1070/13, RG
Pisa N. 3326/13
Fatti il 20.6.13

La ricorrente contestava l'esistenza di una ordinanza sindacale di limitazione della circolazione dei veicoli all'interno del centro di Pisa, l'errato importo delle sanzioni, nonché l'assenza dell'elemento soggettivo delle violazioni.

Il Comune di Pisa depositava memoria a sostegno del verbale impugnato.

All'udienza del 18/6/2013 il giudice pronunciava la sentenza mediante la lettura del dispositivo.

Il Comune di Pisa non ha provato nel presente giudizio l'esistenza di un provvedimento di limitazione del traffico veicolare ai sensi dell'art. 7 del cds.

Pertanto, i verbali impugnati devono essere annullati.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:


accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella somma di Euro 37,00 per esborsi.

Pisa, li 18/6/2013

Il giudice
avv. Armando Scotto





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 609 DEL 18/6/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

il G.d.P. ha ritenuto non provata l'esistenza di un provvedimento di limitazione del traffico per la ZTC Nord, nonostante lo stesso fosse indicato nel verbale e comunque conosciuto in virtù della stessa natura dell'atto. Inoltre tale circostanza non risulta essere mai stata contestata in giudizio.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

€ 37,00 a titolo di rimborso spese per ispezione

PISA 17/9/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Marcello Tucceri Cimini, ha
pronunciato la seguente:

Sent. n. 698/13
del 5.03.2013
R.G.n. 1590/12
Rep. n. 1
Cron. n. 3055/13

Sentenza dep 17-7-13

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n°1590/2012 R.G. promossa:

D A

V A N N I D A L I D A rapp.ta e difesa dall'Avv. Edoardo Anelli come da procura a
margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa Lungarno
Galilei n°14 giusta procura a margine del ricorso;- R I C O R R E N T E -

C O N T R O

C O M U N E D I P I S A -POLIZIA MUNICIPALE-rapp.to dal V.C.Dott. Migliorini Paolo;

- O P P O S T O -

AVENTE PER OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa dopo i rinvii del 23/10/2012,22/1/2013,è stata trattenuta in decisione all'udienza
del 5/3/2013 sulle seguenti conclusioni :

nell'interesse dell'opponente : " Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Pisa,disposta la
continuazione tra le due violazioni della stessa legge,prevista dall'art.1 L.689/91,nonché la
sospensione dell'efficacia esecutiva dei due provvedimenti amministrativi per i gravi e
documentati motivi sopradetti,nel merito annullare i due verbali di contestazione stante la
legittimità dell'uso dei due espositori entro l'area della concessione del suolo pubblico.

Con ogni e conseguente statuizione di ragione e di legge e vittoria di spese ed onorari
come da allegata notula."

Nell'interesse dell'opposto :” chiede che il ricorso in oggetto venga respinto con vittoria di spese da determinarsi in misura forfetaria si chiede altresì che il Sig. Giudice adito voglia disporre l'audizione degli Agenti Pennasilico Francesco e Mannocci Fabio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda prende le mosse nelle successive date del 9 e 11 aprile 2012 allorchè la Pòlizia Municipale di Pisa provvedeva ad elevare due distinte contravvenzioni alla operatrice commerciale Sig.ra Vanni Dalida contestandole la violazione dell'art.20 del C.d.S. in quanto, sebbene titolare dell'esercizio pubblico denominato “ Bar Pizzeria Griffy”,occupava con “ espositori “ il suolo pubblico,non rispettando le prescrizioni annotate nella concessione (di suolo pubblico)n°7154.

In via stragiudiziale la opponente,fatto osservare che i due espositori risultavano collocati nell'area dei 13 m oggetto di regolare concessione di suolo pubblico,chiedeva senza esito l'annullamento dei verbali,dovendo perciò apparire legittimo tale uso dell'area pubblica concessale.

Da ciò seguiva il ricorso della esercente per commerciale a questo Giudice di Pace e la successiva costituzione dell'Amministrazione Comunale che contestava in toto l'avverso dedotto,negando in particolare che il fatto dovesse assumersi nell'art.8 sub 4 del Regolamento Comunale,bensì nell'art.20 (obblighi dell'occupante) che specificava che il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ..,in combinato disposto con l'art.12,”occupazione abusiva” laddove affermava che “ sono abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione”.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La opposizione ai due verbali di contestazione della Polizia Municipale,segnatamente numeri 20608/C e 21226/C,è fondata e va pertanto accolta per le motivazioni che seguono.

Si innanzitutto osservato che risultano chiari i termini della questione agitata.

fc

Da una parte vi è la Sig.ra Vanni Dalida, esercente commerciale, con esercizio in Pisa, "Zona Duomo" e dall'altra l'Amministrazione Comunale che, quale titolare delle aree pubbliche, a suo tempo aveva concesso alla titolare del bar pizzeria l'uso appunto di una zona di 13 metri quadri.

La Sig.ra Vanni ritenendo di poter utilizzare l'area concessale a titolo oneroso per la maggior proficuità della propria piccola azienda, la occupava in parte con i due espositori, giusto per reclamizzare i propri prodotti, incontrando in ciò l'avversità dell'Amministrazione Comunale che, tramite la propria polizia, ne contestava l'utilizzo.

Ora la vicenda non si può risolvere favorevolmente per l'opponente utilizzando la metafora del difensore che ha inteso osservare, tramite una similitudine, che è sicuramente lecito al conduttore dell'alloggio invitare a cena gli amici!

Piuttosto la questione va decisa in senso positivo alla luce di fatti ed argomenti testuali dirimenti. Questo giudicante vuole riferirsi alla disputa tra parti se la sussunzione del caso in esame vada operata, sul piano delle fonti, nell'art. 20 del Regolamento Comunale sostenuta dall'Amministrazione o, viceversa, nell'art. 8, punto 4, che, come sottolineato dall'opponente nella conclusionale, disciplina espressamente l'utilizzo degli espositori.

Il contributo testuale fornito dalle parti ha consentito un diretto confronto delle due disposizioni regolamentari ed insieme la valutazione delle due contrapposte posizioni.

Non c'è dubbio, in conclusione, non ultimo in applicazione del principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che mentre il "regolamento sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", all'art. 8, punto 4, consenta agli esercenti liberamente l'uso degli espositori nell'ambito delle aree pubbliche di loro pertinenza, niente o poco disponga in proposito l'art. 20 indicato dalla P.A. come norma regolatrice della fattispecie.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della opposizione alle due sanzioni amministrative interposte dalla Sig.ra Vanni Dalila, segnatamente verbali numero 20608/C e 21266/C, li annulla.

fc

Pone le spese di causa a carico dell'Amministrazione Comunale di Pisa che tassa e liquida in E 695,00 oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore costituito, Avv. Edoardo N. Anelli.


La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pisa il 5/3/2013.


IL GIUDICE DI PACE

Avv. Marcello Tucceri Cimini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI:



Comune di Pisa
Mas. n. 1
Richiesta n. 6-8
Espresso n. 1
Espresso n. 1



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 698 DEL 05/3/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

in quanto il G.d.P. ha ritenuto applicabile al caso in esame una normativa diversa da quella contenuta nel verbale opposto. Inoltre lo stesso G.d.P. ha erroneamente citato in sentenza un generico art. 20. regolamento comunale, mentre la violazione accertata è quella prevista dall'art. 20 C.d.S.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

Condanna a titolo di spese di causa € 695,00 + IVA e CPA

PISA 17/3/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Edoardo N. Anelli

Lungarno Galilei n. 14 - 56125 Pisa (PI)
Tel. 050.500104/500680 Fax 050.500152
C. F. NLL DRD 42B20 E472K - P.I. 0135504 050 0

Spett.le

Comune di Pisa

Direzione Polizia Municipale

Via Cesare Battisti n. 171

56125 Pisa

Cod. Fisc. 00341620508

Progetto di notula

Pisa 31 luglio 2013

Oggetto: Sentenza G.di P.di Pisa n. 698/'13 -Vanni Dalida/Comune di Pisa Pol. M. -

Totale funzioni

Totale Onorari

Imponibile

€ 650,00

CAP 4% su imponibile

€ 26,00

Totale Imponibile

€ 676,00

IVA 21%

€ 141,96

Spese non imponibili

€ 45,00

Totale lordo

€ 862,96

Ritenuta d'acconto

€ 130,00

Totale netto

€ 732,96

Per il pagamento potrete provvedere tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT22 R 061 6014 000 00000 3557 COO - Banca CA.RI.FRI Agenzia di Pisa Via S.
Martino - c/c Avv. Edoardo N. Anelli n. 3557/00



Sent. n° 769/13

del 30/7/2013

REPUBBLICA ITALIANA

n° 782/2013 R.G.

In nome del Popolo Italiano

Rep. n° 1

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Cron. n° 4386/13

Dott. Raffaele Basile

Pubb. Dep. 13.8.13

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 782/2013

PROMOSSA DA

RICOVERI DAVIDE

elettivamente domiciliato in Pontedera alla via 1° Maggio n° 44 , presso lo

studio dell'avv. Antonio Muzzi, da cui è rappresentato e difeso come in atti

*parte ricorrente***CONTRO****COMUNE di PISA**

in pers. Sindaco in carica,

*convenuta in opposizione***OGGETTO****OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA***avverso ordinanze ingiunzioni del Comune di Pisa nn.**125/2012;**132/2012***MOTIVI DELLA DECISIONE****Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale****impugnato.**

L'esame e valutazione delle risultanze istruttorie conduce a non ritenere dimostrabili i requisiti per la sanzionabilità della condotta del ricorrente, di cui all'articolo 3 della Legge 689/81 nonché all'art. 6 co.11 Dlgs. N. 150/11.

Di fatto, la coscienza e la volontarietà dell'azione non sono risultate comprovate. In buona sostanza, gran parte della difesa della P.A. convenuta si basa sul presupposto che il ricorrente sia incorso in una erronea lettura della normativa vigente nell'area oggetto della pretesa infrazione.

L'interpretazione della normativa data dal ricorrente appare invece al giudicante legittima e corretta dal punto di vista logico-deduttivo. Non sembra infatti contestabile che la Delibera comunale di attuazione del Piano di Commercio regionale, L. 9/99, avesse durata limitata nel tempo e che fosse quindi già da tempo perenta all'epoca della contestazione dei fatti. Da ciò deriva il "legittimo affidamento" posto dal ricorrente riguardo ad una situazione di diritto che non appariva contravvenuta sulla base di disposizioni vigenti.

Ulteriormente, si conviene con la parte ricorrente che la difesa convenuta introduca nelle proprie odierne eccezioni elementi che appaiono estranei al contenuto degli atti impugnati e di quelli ad essi pregressi, vertendosi in tal sede di occupazione della superficie di vendita e non di autorizzazione al posteggio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 782/2013 promosso da Ricoveri Davide nei confronti di : COMUNE DI pisa stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- annulla le ordinanze -ingiunzioni impugnate e relative sanzioni;



Comune di Pisa

Illustre N.

Richiesta N.

Esplinate N.

10-8-13

marche

- non luogo a procedere per diritti e onorari di giudizio;
- spese di causa determinate forfettariamente in Euro 100 a carico del Comune di Pisa.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 30 luglio 2013

Il GdP dr. Raffaele Basile


[Handwritten signature]



UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
- 8 AGO 2013
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Rosanna





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 769/13 DEL 30/7/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL GDP HA RITENUTO CHE IL PIANO DEL COMMERCIO
AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO NON FOSSE PIÙ IN
VIGORE, PERTANTO NON APPLICABILE

II EVENTUALE RESPONSABILITÀ PER RIVALSA:

€ 100,00 A TITOLO DI SPESE DI CAUSA

PISA 17/9/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sent. n° 468/13

REPUBBLICA ITALIANA

del 30/6/2013

In nome del Popolo Italiano

n° 854/2013 R.G.

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n° SK

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 6397/13Pubb.
Dep. 13.8.13

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 854/2013

PROMOSSA DA

CROCI CHIARA

elettivamente domiciliato in Pontedera alla via 1° Maggio n° 44 , presso lo

studio dell'avv. Antonio Muzzi, da cui è rappresentato e difeso come in atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE di PISA

in pers. Sindaco in carica,

convenuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*avverso ordinanze ingiunzioni del Comune di Pisa nn.**129/2012;*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'istruttoria non ha comprovato adeguatamente la sussistenza dei requisiti
per la sanzionabilità della condotta del ricorrente, ex art. 3 L.689/81 nonché

ex art. 6 co 11 Dlgs n. 150/11. La sig.ra Croci Chiara non appare dimostrato che avesse coscienza e volontarietà dell'azione ritenuta illegittima dal Comune di Pisa. La normativa alla base della sanzione contestata appare interpretata correttamente dalla ricorrente punto di vista logico-deduttivo. La Delibera comunale di attuazione del Piano di Commercio regionale, n.49/01, sulla base della L. 9/99, aveva ab origine una ben precisa durata (triennale) limitata nel tempo. Essa era quindi già perenta all'epoca della contestazione dei fatti (anni 2009 e 2013). Da ciò deriva il "legittimo affidamento" posto dal ricorrente riguardo ad una situazione di diritto che non appariva contravvenuta sulla base di disposizioni vigenti. Ciò, anche tenuto conto della verosimile carenza di ulteriori contestazioni sino al provvedimento odiernamente opposto.

Ulteriormente, si conviene con la parte ricorrente che la difesa convenuta introduca nelle proprie odierne eccezioni elementi che appaiono estranei al contenuto degli atti impugnati e di quelli ad essi pregressi, vertendosi in tal sede di occupazione della superficie di vendita e non di autorizzazione al posteggio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 854/2013 promosso da CROCI CHIARA nei confronti di : COMUNE DI PISA stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- annulla l' ordinanza -ingiunzione impugnata e relative sanzioni;
- non luogo a procedere per diritti e onorari di giudizio;
- spese di causa determinate forfettariamente in Euro 100 a carico del

Comune di Pisa.



10.9.13
13
marche
12

- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica


del 22 giugno 2013

Il GdP dr. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
- 8 AGO 2013.
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Raffaele Basile





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 768/13 DEL 22/6/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL GDP HA RITENUTO CHE IL PIANO DEL COMMERCIO
AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO NON FOSSE PIU' IN VIGORE,
PERTANTO NON APPLICABILE.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

€ 100,00 A TITOLO DI SPESE DI CAUSA

PISA 17/8/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

cf

Sent. n. 627/13del 19/6/13R.G. n. 968/13Rep. n. //Cron° 3442/13Sentenza dep. 26.6.13UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISAREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. M. CASELLA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 968/13 R.G. di questo Ufficio e promossa

DA

1) VOLIANI CHIARA e

2) DEI S.n.c. di Dei Andrea e C., entrambi difesi dall'avv. F. Scarpa;

OPPONENTE**CONTRO****COMUNE DI PISA**, non comparso, né rappresentato;**OPPOSTO**

Avente per oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/13 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponenti: "Voglia il Giudice di Pace annullare l'ingiunzione in atti per illegittimità della stessa per violazione delle norme di cui agli artt. 17 e 18 L. 689/81; illegittimità per violazione dell'art. 14 L. 689/81; per non aver commesso l'illecito contestato e per entità della sanzione in atti."

Opposto: "Voglia il Giudice adito confermare l'elevazione in atti per regolarità dell'iter, chiedendo eventualmente l'audizione dell'agente, non opponendosi alla riduzione della somma ingiunta."

OGGETTO:

opposizione ad

ordinanza

ingiunzione

amministrativa

Cy

cf

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione ritualmente depositato in Cancelleria in data 11/4/13 Vollani Chiara e la S.n.c. Dei di Del Andrea e C. si dolevano dell'ordinanza ingiunzione n. 282/10 emessa il 1°/3/13 dal Comando della Polizia Municipale di Pisa a seguito di visita ispettiva del 29/3/08 quando era stato elevato il verbale n. 4601Y/2008 per le ragioni espresse in atti.

Nelle more si costituiva l'Ente opposto che nella comparsa di risposta confermava la validità dell'elevazione, evidenziando come fosse stato rispettato l'iter.

Alla data fissata per la discussione compariva il procuratore degli opposenti che si riportava alla doglianza ampliandone esaustivamente i contenuti.

Nessuno era presente per l'opposto, per cui si prendeva cognizione della comparsa di risposta pervenuta in Cancelleria in data 12/6/13.

Il Giudice di Pace, ritenendo sufficientemente Istruita la causa, emetteva sentenza con separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali è emerso che nel negozio Dei S.n.c. sito in Borgo Stretto di Pisa, durante visita ispettiva, risultavano mancanti i cartellini attestanti il prezzo della merce esposta in vetrina.

cf

In seguito a ciò è stata elevata sanzione che i destinatari hanno contestato in fatto ed in diritto.

Lamenta il procuratore degli opposenti la mancata chiarificazione immediata della violazione comminata, ma si giustifica l'opposto asserendo come necessariamente dovevano essere espletati accertamenti riguardanti la titolarità della ditta obbligata in solido.

Evidenzia ancora l'avv. Scarpa come, malgrado richiesta di audizione svolta dai sanzionati, il Comune non abbia convocato i soggetti che avrebbero voluto esporre ragioni a giustificazione dell'accaduto ed il Comune ribatte come, benché protocollata l'istanza, la Direzione non ne sia mai venuta a conoscenza.

Comunque, nel merito, hanno scarsa consistenza gli argomenti addotti dai ricorrenti circa l'occasionalità dell'accaduto dal momento che la vetrina era stata oggetto di osservazione in più visite precedenti dalle quali risultavano non apposti i cartellini dei prezzi, richiedendo l'opposto audizione sulla circostanza dell'agente elevatore.

Il Comune, data l'eccessività della sanzione, si è dichiarato remissivo a nuova determinazione della somma.

Pertanto è questa la soluzione da applicare con parziale accoglimento della domanda e condanna dell'opposto alle spese di causa.

cf

Massima n. 1.000
Richiesta n. 1.000
Applicato n. 1.000
Totale n. 1.000
17/12/13

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, in parziale accoglimento del ricorso presentato da Voliani Chiara e S.n.c. Dei di Dei Andrea e C., riduce in pristino la sanzione, determinandola in € 1.032,00.

Condanna il Comune opposto alle spese di causa che liquida nella cifra di € 150,00 onnicomprensiva.

Così deciso in Pisa il 19/6/13


Il Giudice di Pace

(Dr. Mario Casella)

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

21 GIU 2013

Il Cancelliere



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 627/13 DEL 13/6/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL GDP, PUR DICHIARANDO L'INFONDATEZZA
NEL MERITO DELLA DIFESA DEL RICORRENTE, HA CONDANNATO
QUESTA DIREZIONE ALLE SPESE DI GIUDIZIO, NON ADDUCENDO,
~~DETTATE~~ MOTIVAZIONI DI NESSUN GENERE.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

€ 150,00 A TITOLO DI SPESE DI CAUSA

PISA 17/6/13

Il responsabile dell'istruttoria

Il FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO